



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 236/23/CONS

TEST DI REPLICABILITÀ DELLE OFFERTE DI SERVIZI DI RECAPITO DI INVII MULTIPLI DI POSTE ITALIANE S.P.A.

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 27 settembre 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008;

VISTO il decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” così come modificato dal d.lgs. n. 58/2011, che ha recepito la direttiva 2008/6/CE e, in particolare, l’art. 2, comma 4, lett. c), l’art. 3, comma 1 e comma 5, lett. c), l’art. 21, comma 1, e l’art. 23, comma 2;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’art. 21 che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri di regolamentazione per il settore dei servizi postali ai sensi dell’art. 22 della direttiva 2008/6/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;



VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione dei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 384/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Riesame delle previsioni in materia di accesso alla rete e all’infrastruttura postale di Poste Italiane*”;

VISTA la delibera n. 452/18/CONS, del 18 settembre 2018, recante “*Definizione del test di replicabilità delle offerte di servizi di recapito di invii multipli di Poste Italiane e dei criteri per la sua conduzione*”;

VISTA la delibera n. 294/20/CONS, del 7 luglio 2020, recante “*Modifica all’Allegato A alla delibera n. 452/18/CONS*”;

VISTA la delibera n. 27/22/CONS, del 27 gennaio 2022, recante “*Revisione dei criteri di definizione delle aree EU2 e individuazione dei relativi CAP*”;

VISTA la delibera n. 171/22/CONS, del 30 maggio 2022, recante “*Provvedimento finale di analisi del mercato dei servizi di consegna della corrispondenza e determinazione delle tariffe massime dei servizi postali universali - valutazione del livello di concorrenza e definizione dei rimedi regolamentari*”, e segnatamente l’articolo 10, comma 5, riguardante l’avvio del procedimento finalizzato alla modifica del test di replicabilità di cui alla delibera n. 452/18/CONS;

VISTA la delibera n. 30/23/CONS, dell’8 febbraio 2023, recante “*Offerte di Poste Italiane S.p.A. relative ai servizi di accesso all’ingrosso, ai sensi della Delibera n. 171/22/CONS con decorrenza 2023. Approvazione con modifiche*”;

CONSIDERATA l’esigenza di confermare l’applicazione di un test di replicabilità indirizzato a rappresentare un presidio di monitoraggio e, dunque, di deterrente alla presentazione di offerte non replicabili dagli operatori alternativi, in conformità all’obbligo di parità di trattamento e non discriminazione a carico di Poste Italiane S.p.A.;

VISTA la delibera n. 309/22/CONS, del 7 settembre 2022, recante “*Avvio del procedimento istruttorio relativo alla modifica dell’allegato A alla delibera n. 452/18/CONS recante ‘Definizione del test di replicabilità delle offerte di servizi di recapito di invii multipli di Poste Italiane e dei criteri per la sua conduzione’*”;

VISTE le osservazioni preliminari formulate da Poste Italiane S.p.A. e dal Consorzio di Tutela A.RE.L. (unitamente a Fulmine Group S.r.l.);

VISTA la delibera n. 139/23/CONS, del 15 giugno 2023, recante “*Consultazione pubblica relativa alla definizione del test di replicabilità delle offerte di servizi di recapito di invii multipli di Poste Italiane e dei criteri per la sua conduzione*”;

VISTI i contributi forniti dalla società Poste Italiane S.p.A. e dal Consorzio di Tutela A.RE.L. nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 139/23/CONS;

SENTITE, in audizione, la società Poste Italiane S.p.A. e il Consorzio di Tutela A.RE.L.;

TENUTO CONTO delle informazioni e dei dati forniti, su richiesta dell’Autorità, nel corso del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’articolo 31 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

DELIBERA

Articolo 1

Test di replicabilità. Finalità e formula

1. Il test di replicabilità delle offerte di servizi postali di recapito di invii multipli formulate da Poste Italiane S.p.A. nell’ambito di gare ad evidenza pubblica o di richieste di offerta di grandi clienti privati (di seguito RDO) assicura il rispetto degli obblighi a carico di Poste Italiane S.p.A. di parità di trattamento e non discriminazione tra i prezzi all’ingrosso praticati ai concorrenti che si avvalgono della rete di servizio universale e i prezzi applicati alle proprie divisioni interne, evitando che l’operatore avente significativo potere di mercato ai sensi della regolamentazione vigente, pratici, nelle gare pubbliche e nelle RDO, tariffe non replicabili dagli operatori concorrenti.
2. L’Autorità effettua il monitoraggio sugli esiti del test di replicabilità secondo le modalità e ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente provvedimento.

3. Il test di replicabilità delle offerte di servizi postali di recapito di invii multipli presentate da Poste Italiane S.p.A. nell'ambito di gare ad evidenza pubblica o di richieste di offerta di grandi clienti privati è costituito dalla seguente formula:

$$\sum_{\substack{a \in A \\ p \in P \\ c \in C}} p_{apc} Q_{apc} \geq \sum_{\substack{a \in A \\ p \in P \\ c \in C}} R_{apc} Q_{apc}^R + \sum_{\substack{a \in A \\ p \in P \\ c \in C}} W_{apc} Q_{apc}^W + I_{gara}$$

Dove:

- a = elemento dell'insieme A che include le aree di recapito AM, CP ed EU;
- p = elemento dell'insieme P che include i porti di peso;
- c = elemento dell'insieme C che include i servizi di categoria descritta, indescritta, avvisi di ricevimento e notifiche a mezzo posta di cui all'art. 2 della presente delibera;
- p_{apc} = prezzo praticato da PI per un singolo invio appartenente alla categoria c , del porto di peso p , da recapitare nell'area a ;
- Q_{apc} = volume atteso di invii appartenenti alla categoria c , del porto di peso p , da recapitare nell'area a ;
- R_{apc} = costo unitario del recapito che l'ICE è in grado di replicare attraverso l'utilizzo della propria infrastruttura logistica, per i servizi appartenenti alla categoria c , del porto di peso p , destinati all'area a .
- Q_{apc}^R = volume atteso degli invii del servizio di categoria c , del porto di peso p , destinati all'area a in cui l'ICE è in grado di recapitare la posta con la propria rete (aree coperte direttamente dall'ICE).
- W_{apc} = costo unitario del recapito che l'ICE non è in grado di replicare, per i servizi appartenenti alla categoria c , del porto di peso p , destinati all'area a .
- Q_{apc}^W = volume atteso degli invii diretti verso le aree non coperte direttamente dall'ICE per il cui recapito l'ICE utilizza la rete o i servizi di PI.
- I_{gara} = costi specifici della commessa.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il test di replicabilità di cui all'articolo 1 si applica, alle offerte relative a gare ad evidenza pubblica e alle RDO, a ciascun lotto con valore a base d'asta pari o superiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro.



2. Il test di replicabilità di cui all'articolo 1 si applica alle offerte aventi ad oggetto, per almeno il 90% del valore a base d'asta, la fornitura di uno o più dei seguenti servizi di recapito:
 - invii multipli di posta descritta proveniente da flusso di stampa;
 - invii multipli di posta descritta non proveniente da flusso di stampa;
 - invii multipli di posta indescritta proveniente da flusso di stampa;
 - invii multipli di posta indescritta non proveniente da flusso di stampa;
 - avvisi di ricevimento relativi ai prodotti di posta descritta *business*;
 - invii multipli di notifiche a mezzo posta.
3. Il test di replicabilità di cui all'articolo 1 si applica alle offerte con estensione nazionale, regionale e locale.
4. Si considerano gare ad evidenza pubblica e RDO regionali/locali quelle indette da committenti regionali/locali in cui il recapito insiste per almeno il 90% degli invii all'interno dell'ambito territoriale proprio della committente.

Articolo 3 **Modalità applicative**

1. Poste Italiane S.p.A. conduce il test di replicabilità di cui all'articolo 1 secondo le modalità applicative indicate nell'allegato A alla presente delibera.
2. Poste Italiane S.p.A. valorizza i singoli parametri della formula del test di replicabilità, di cui all'articolo 1, utilizzando i dati vigenti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e, in particolare:
 - a) i prezzi contenuti negli ultimi listini pubblicati;
 - b) i costi contenuti nel più recente documento di separazione contabile certificato dalla società di revisione e trasmesso all'Autorità;
 - c) i costi della manodopera come risultanti dal più recente decreto ministeriale avente ad oggetto la determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali, previa comunicazione all'Autorità del relativo importo;
 - d) le aree EU2 come individuate nella delibera dell'Autorità vigente per la quantificazione del grado di copertura dei servizi di recapito dell'ICE;
 - e) il tasso di remunerazione del capitale adottato nella più recente annualità del costo netto del servizio universale verificata dall'Autorità.

Articolo 4

Obblighi informativi e di comunicazione

1. Poste Italiane S.p.A., al fine di consentire all’Autorità il monitoraggio sui risultati del test di replicabilità di cui all’articolo 1, comunica, in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, le seguenti informazioni:
 - i. i dati utilizzati per la conduzione del test e il relativo risultato;
 - ii. la descrizione delle condizioni giuridiche, economiche e tecniche offerte (quali, ad esempio, valore economico e durata del contratto, singoli servizi e relativi volumi previsti, stazione appaltante, riferimenti della procedura selettiva estesa a più concorrenti);
 - iii. documenti originali (ad esempio bandi di gara, capitolati tecnici).
2. Poste Italiane S.p.A. trasmette all’Autorità un *report* trimestrale di sintesi sui risultati delle verifiche di replicabilità condotte, nel periodo di riferimento, ai sensi del presente provvedimento.

Articolo 5

Attività di monitoraggio

1. L’Autorità effettua il monitoraggio degli esiti del test di replicabilità di cui all’articolo 1 del presente provvedimento su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, senza indugio, ovvero d’ufficio, con cadenza semestrale, anche su base campionaria.
2. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 1 si riscontri il mancato rispetto del principio di parità di trattamento e non discriminazione di cui all’articolo 1, l’Autorità avvia un procedimento finalizzato alla revisione delle condizioni di accesso ovvero ad ogni altra misura regolamentare correttiva.



Articolo 6 Sanzioni

1. Il mancato rispetto degli obblighi informativi e di comunicazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 21, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
2. In caso d'inottemperanza alla presente delibera si applica la sanzione di cui all'articolo 21, comma 7-*ter*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Articolo 7 Abrogazioni. Disposizioni finali

1. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate le delibere nn. 452/18/CONS e 294/20/CONS.
2. Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

La presente delibera, comprensiva dell'allegato A, concernente le modalità applicative del test di replicabilità, e dell'allegato B che riporta la sintesi della consultazione pubblica e le valutazioni dell'Autorità, che ne costituiscono parte integrante, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba